



Comune di Grassobbio

Comune di Grassobbio
Provincia di Bergamo
C.A.P. 24050 Via Vespucci n. 6

Tel 035 3843411
C.F. 80027490160
P.Iva 00722500162

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 14 del 27-04-2026

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno duemilaventisei il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità previste dal vigente D. Lgs 18.8.2000 n. 267, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Bentoglio Manuel	SINDACO	P
Tartari Yuri	VICE SINDACO	P
Iudica Giovanni	ASSESSORE	P
Rota Ariela	ASSESSORE	P
Costantini Mattia	CONSIGLIERE	P
Ceribelli Paolo	CONSIGLIERE	P
Bassis Nunzia	CONSIGLIERE	P
Ippolito Vincenzo	CONSIGLIERE	P
Caglioni Manuela	CONSIGLIERE	A
Nozza Stefano	CONSIGLIERE	P
Rossi Cristina	CONSIGLIERE	P
Rotondaro Federico	CONSIGLIERE	P
Ramirez Bone Hilda Floriza	CONSIGLIERE	A
	TOTALE PRESENTI	11
	TOTALE ASSENTI	2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE **BORSELLINO LUISA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BENGOGLIO MANUEL – SINDACO** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

SINDACO MANUEL BENTOGGIO. Passiamo al punto numero 8.
E' la Tari, Tassa Rifiuti, approvazione delle tariffe per l'anno 2026.
Le tariffe dal 2025 al 2026. Faccio un esempio mio personale di casa mia.
Siamo in 3, abbiamo un appartamento di 100 metri quadrati.
L'anno scorso erano 104 euro, quest'anno sono 107 euro.
3 euro a un aumento del 2,88%.
Questa è la casa mia, abbiamo questo, è l'aumento insomma.
Questo è l'esempio che potevo fare.
Ho preso casa mia e le altre tariffe.
Se non avete niente da dire, passerei all'approvazione, al voto per il punto numero 8.
Favorevoli? Anche voi un'animità.
Contrari? Astenuti? Per l'immediata eseguibilità, favorevoli? Contrari nessuno, astenuti nessuno.
Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 702 della citata legge 147/2013, il quale in materia di IUC prevede che "*Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;*"

CONSIDERATO che il citato art. 52, del D.lgs n. 446/1997, attribuisce ai Comuni ed alle Province una potestà regolamentare di carattere generale di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO il vigente regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF, del 31 ottobre 2019, con la quale è stato adottato un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), che definisce i criteri di riconoscimento - nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) - dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio per il periodo 2018-2021, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

CONSIDERATO che:

a) con deliberazione n. 363/2021/R/RIF, del 3 agosto 2021, l'ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

b) con successiva delibera n. 397/2025/R/RIF del 5 agosto 2025, l'ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

c) con determina n. 1/DTAC/2025 del 7 novembre 2025 l'ARERA ha altresì proceduto alla approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché alla approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative;

DATO ATTO che in forza dei richiamati provvedimenti - sub lett. b) e c) di ARERA, con deliberazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della tassa rifiuti "TARI" per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe;

RITENUTO quindi di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del PEF 2026-2029;

RILEVATO che il comma 651 della citata Legge n. 147/2013 prevede che *"651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;

RILEVATO inoltre che il successivo comma 652, prevede che *«652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1....omissis.»*;

DATO ATTO che ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI il Comune di Grassobbio non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato e pertanto, per la determinazione delle tariffe, applica il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR);

ATTESO che l'articolo 7 del MTR-3 stabilisce che fino alla decorrenza della disciplina introdotta con la deliberazione 396/2025/R/RIF, a carico dell'utenza finale - a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e da quelle relative alle componenti di costo fisso - sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente ed i corrispettivi in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;

DATO ATTO che per la gestione della TARI occorre quindi tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la determinazione delle tariffe pur partendo da dati che provengono dal PEF - predisposto secondo il metodo MTR-3 elaborato da ARERA che riporta i dati economici per tutto il terzo periodo regolatorio - assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;

PRESO ATTO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) per gli anni 2026-2029 approvato con atto nella seduta odierna e predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), sulla base degli schemi tipo approvati con determina ARERA n. 1/2025;

RICHIAMATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs n. 152/2006;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ARERA 18 gennaio 2022 del 15/2022/R/RIF in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato a "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF);

DATO ATTO che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione dalla Giunta Comunale di "Approvazione della carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani";

RITENUTO di continuare a effettuare il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante come stabilito nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 30/12/2022;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

DATO ATTO che:

a) con le tariffe che vengono approvate è assicurata, ai sensi dell'articolo 1 comma 654, della legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

b) le tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni citate, risultano indicate nel (P.E.F.) per gli anni 2026-2029 approvato con atto nella seduta odierna che per l'anno 2026 evidenzia costi complessivi pari a € 804.290,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI si tiene conto del costo pari a € 800.929,00 (comprensivo della detrazione MIUR) come indicato nell'allegato "Quadro tariffario";

c) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della legge n. 147 del 27/12/2013, nella misura del 5% come (V. Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo, Decreto del Presidente N. 325 del 27 novembre 2025);

d) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti "componenti perequative unitarie":

- la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente UR3,a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti;

RICHIAMATO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 di adozione del “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” (in Gazz. Uff. del 13 marzo 2025, n. 60).

CONSIDERATO CHE:

- a) la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- b) i coefficienti utilizzati per il calcolo della tariffa per le singole categorie di utenze sono stati fissati nel rispetto del criterio legale della capacità di produzione dei rifiuti previsto dal D.P.R. n. 158/1999 in misura non superiore ai valori massimi (vedasi le linee guida per l'elaborazione delle tariffe predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in <http://www.finanze.gov.it/>) come risulta dall'allegato Quadro tariffario 2026, per le utenze domestiche e non domestiche;

RITENUTO, per le esposte motivazioni, di approvare l'allegato Quadro tariffario 2026 quale parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente gli elementi di calcolo necessari per la determinazione delle tariffe di riferimento per ogni tipologia di utenza unitamente al quadro riepilogativo delle tariffe della TARI per l'anno 2026;

EVIDENZIATO che ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Regolamento TARI in vigore, il quale dispone che “con la deliberazione di approvazione delle tariffe possono essere stabiliti numero di rate, importi e scadenze per il pagamento del tributo diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal Regolamento”;

CONSIDERATO:

- che il bonus sociale TARI 2025 dovrà essere riconosciuto automaticamente entro il 30 giugno 2026 agli aventi diritto;
- che per consentire al GTRU (Gestore delle Tariffe e Rapporto con gli Utenti), Servizi Comunali spa nominato dal Comune, l'applicazione automatica del bonus sociale TARI, risulta necessario posticipare la prima emissione e scadenza, prevista dal regolamento TARI per il 16 maggio, al 16 giugno, mantenendo le scadenze e le percentuali di emissione già previste nell'anno 2025 come indicate nella Delibera di C.C. di approvazione delle tariffe 2025 n. 14 del 28/04/2025;

RITENUTO quindi di confermare, per il versamento della TARI 2026, due emissioni distinte e un numero di rate pari a due, per la prima emissione, e pari ad una, per la seconda emissione, secondo le scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

I^ Emissione

- **Prima rata** **16 giugno**
33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente
- **Seconda rata** **16 settembre**
33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente

II^ Emissione

- Saldo/conguaglio

16 dicembre calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto

E' facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24).

DATO ATTO che le bollette (documento di riscossione) che verranno emesse per la riscossione della TARI, dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA e ss.mm.ii. in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO l'art. 37 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 che aggiunge il comma 19-bis all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, disponendo che *“19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani”*;

VISTO l'art. 1, comma 683, della legge 147/2013 il quale dispone che *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTO l'art. 151 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i che stabilisce che gli Enti Locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario - riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale - e prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF*

(omissis.....) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2025 (in G.U. Serie Generale n. 302 del 31/12/2025) con il quale è stato disposto il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 25 febbraio 2022, n. 15, e successive modificazioni, il quale prevede che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno (come modificato a partire dall'anno 2026 dall' art. 1 comma 677, L. n. 199 del 30/12/2025). Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

Tutto ciò premesso e considerato;

RICHIAMATI i commi 15,15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i., disciplinanti le modalità di pubblicazione e l'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie dei comuni;

CONSIDERATI:

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

DATO ATTO che l'organo di revisione ha espresso il parere favorevole sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, acquisito al protocollo comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi degli artt. 147/bis c.1 e 49 c.1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. N. 267/2000 e smi, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto;

ACQUISITO il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 49 c. 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D. Lgs. N. 267/2000 e sue ss mm ii, in quanto la presente comporta riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico patrimoniale dell'Ente;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000;

- il D. Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11
 Consiglieri assenti n. 2 (Caglioni e Ramirez)
 Consiglieri votanti n. 11
 Consiglieri favorevoli n. 11 unanimità
 Voti contrari n. 0
 Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

1. **DI RITENERE** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI APPROVARE** le tariffe TARI per l'anno 2026, come indicate nell'allegato **"Quadro tariffario 2026"** costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e conforme al PEF per il periodo 2026-2029, approvato con proprio atto nella seduta odierna;
3. **DI DARE ATTO** che il servizio di ritiro a chiamata del rifiuto ingombrante verrà effettuato come stabilito nella Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 217 del 30/12/2022;
4. **DI STABILIRE**, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del vigente Regolamento TARI *"con la deliberazione di approvazione delle tariffe possono essere stabiliti numero di rate, importi e scadenze per il pagamento del tributo diverse rispetto a quelle fissate in via ordinaria dal Regolamento"*, come per l'anno 2025, la conferma per il versamento della TARI 2026 di due emissioni distinte e di un numero di rate pari a due, per la prima emissione, e pari ad una, per la seconda emissione, secondo le scadenze, importi e modalità di seguito specificate:

I^ Emissione

- Prima rata

16 giugno

33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente

- Seconda rata

16 settembre

33,33 % del tributo annuo calcolato con le tariffe deliberate per l'anno precedente

II^ Emissione

- Saldo/conguaglio

16 dicembre *calcolato applicando le tariffe dell'anno in corso detratto quanto già emesso/indicato in acconto*

E' facoltà per il contribuente effettuare il pagamento delle prime due rate in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

Il versamento della TARI per l'anno 2026 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (Mod. F24);

5. DI DARE ATTO che:

a) sull'importo della TARI deve essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, come previsto dall'art. 1 comma 666, della Legge n. 147/2013, nella misura del 5% (Decreto del Presidente della Provincia di Bergamo Decreto del Presidente n. 325/ 2025 del 27/11/2025);

b) In attuazione della delibera dell'ARERA del 3 agosto 2023 n. 386/2023/R/RIF e successive modificazioni, su tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al

corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva devono essere applicate le seguenti “componenti perequative unitarie”:

- la componente UR1,a, è pari a 0,10 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con l’andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione;
- la componente UR2,a, è pari a 1,50 euro/utenza e potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;
- la componente UR3,a pari a 6 €/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti.

L’importo preventivamente stimato dal GTRU, delle predette componenti perequative è pari ad Euro 26.343,00 (UR1,a Euro 347,00; UR2,a Euro 5.199,00 UR3,a Euro 20.797,00);

il bonus sociale per i rifiuti verrà gestito secondo i termini previsti dalla normativa;

6. DI DISPORRE l’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all’art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l’efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Il Sindaco Bentoglio Manuel propone al Consiglio Comunale di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la proposta del Sindaco Bentoglio Manuel

CON VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano:

Consiglieri presenti n. 11
Consiglieri assenti n. 2 (Caglioni e Ramirez)
Consiglieri votanti n. 11
Consiglieri favorevoli n. 11 unanimità
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 0

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, per poter adempiere alla scadenza entro i termini di legge.

IL Sindaco
BENTOGLIO MANUEL

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORSELLINO LUISA

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.